

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 05/127: “Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero”
(*rel. Magnani*)(Pos. 21132)

(Seduta del 9 marzo 2005)

LA COMMISSIONE

PREMESSO

1. che in diversi casi è stata segnalata la diffusione in azienda di comunicati con i quali organizzazioni sindacali diverse dalle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero o hanno lasciato libertà ai propri iscritti di parteciparvi o hanno in altro modo dichiarato di condividere le ragioni dello sciopero;

2. che, anche per ragioni di certezza, si ritiene opportuno formulare un orientamento di carattere generale al fine di chiarire se e quando siffatte condotte integrino dichiarazione di adesione allo sciopero, soggetta alle regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra le quali in particolare l'obbligo di preavviso;

CONSIDERATO

1. che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di consentire alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 146/90 e di predisporre la comunicazione all'utenza, lo sciopero deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni;

2. che, in effetti, l'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, dispone che le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 “sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”;

3. che, tenuto conto di quanto sopra, l'obbligo di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero da altri proclamato;

4. che l'adesione – così come la proclamazione – si traduce in un invito ai lavoratori a scioperare e può anche manifestarsi implicitamente, attraverso atti dell'organizzazione sindacale che assumano siffatto contenuto;

5. che nel semplice riconoscimento, da parte di una organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

a) anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso;

b) l'adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro della Salute, Ministro Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione.